

Armando Ago

LO STALKING


*Analisi criminologica, aspetti normativi,
strategie di prevenzione e contrasto*

Prefazione di Vincenzo Letizia

Armando Ago, *Lo stalking*
Copyright© 2025 Edizioni del faro
Gruppo Editoriale Tangram Srl
via dei Casai, 6 – 38123 Trento
www.edizionidelfaro.it – info@edizionidelfaro.it

Prima edizione aprile 2025 – *Printed in Italy*
ISBN 978-88-5512-502-4

In copertina: *Riflesso di donna*, Stella Ago



L'etichetta FSC® garantisce che il materiale utilizzato per questo volume
proviene da fonti gestite in maniera responsabile e da altre fonti controllate

a Valentina e Chiara

PREFAZIONE	11
1. DALLO STALKING NELLA MITOLOGIA AI NOSTRI GIORNI	15
1.1. Lo stalking dalla mitologia a oggi	15
1.2. Il riconoscimento criminologico e giuridico	19
1.3. Tipologie di stalking	21
2. PROFILI CRIMINOLOGICI DELLO STALKING	27
2.1. Gli elementi costitutivi dello stalking	27
2.2. Le fasi dello stalking	29
2.3. I comportamenti stalkerizzanti	30
2.4. La classificazione degli stalker	38
2.5. Lo stalker secondo il “gruppo di Melbourne”	40
2.6. Lo stalker secondo gli altri modelli criminologici	43
2.7. Il profilo psicopatologico dello stalker e gli indici di predizione	45
2.8. Il cyberstalking	49
2.9. La vittima	55
2.10. La “violenza assistita”	59
2.11. Le conseguenze dello stalking sulle vittime	62
2.12. Il modello criminologico del <i>Crime Classification Manual</i>	65
3. IL DELITTO DI “ATTI PERSECUTORI”	71
3.1. La punibilità dello stalking prima dell’art. 612 bis del codice penale	71
3.2. Le proposte e i disegni di legge precedenti al Decreto Legge n. 11/2009	72
3.3. Il delitto di “atti persecutori”: questioni preliminari	81
3.4. L’elemento oggettivo degli “atti persecutori”	86
3.5. L’elemento soggettivo degli “atti persecutori”	96
3.6. Le aggravanti degli “atti persecutori”	97
3.7. La procedibilità	101
4. GLI STRUMENTI NORMATIVI A TUTELA DELLE VITTIME DI STALKING	105
4.1. Premessa	105
4.2. L’ammonimento del questore: questioni preliminari	106
4.3. L’ammonimento del questore: aspetti procedurali	111
4.4. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata agli indiziati del delitto di “atti persecutori”	117
4.5. Cenni alle misure di prevenzione patrimoniali applicate agli indiziati del delitto di “atti persecutori”	122

4.6. Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa	123
4.7. L'art. 97 ter delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale	129
4.8. Gli "obblighi di comunicazione" previsti dall'articolo 282 quater del codice di procedura penale	131
4.9. Le misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori previste dagli articoli 11 e 12 del Decreto Legge n. 11/2009	134
4.10. Gli ulteriori interventi normativi a favore delle vittime di stalking	139
5. LE LEGGI ANTI-STALKING NEL MONDO	145
5.1. Premessa	145
5.2. Le convenzioni e i trattati delle Nazioni Unite	147
5.3. Le leggi anti-stalking nel Nord America	149
5.4. Le fonti europee	152
5.5. Alcuni esempi di legislazioni anti-stalking in Europa	154
5.6. Alcuni esempi di leggi anti-stalking negli altri continenti	158
6. GLI STRUMENTI OPERATIVI A TUTELA DELLE VITTIME DI STALKING	163
6.1. Premessa	163
6.2. La formazione degli operatori di polizia e la riorganizzazione dei competenti uffici	164
6.3. Le campagne di sensibilizzazione	169
6.4. I media civici	170
6.5. Gli strumenti tecnologici di supporto	172
6.6. I protocolli	174
CONCLUSIONI. LO STALKING TRA PRESENTE E FUTURO	179
Lo schema di disegno di legge del 7 marzo 2025	179
Considerazioni finali e prospettive future	180
BIBLIOGRAFIA	187
SITOGRAFIA	189
RINGRAZIAMENTI	197

LO STALKING

*Analisi criminologica, aspetti normativi,
strategie di prevenzione e contrasto*

PREFAZIONE

Trattare un fenomeno come lo stalking risulta complesso e delicato, imponendo un'attenta analisi della normativa di settore che non può prescindere da un preliminare vaglio di quelle dinamiche soggettive e sociali da cui originano condotte che, come cronaca quotidiana conferma, pregiudicano gravemente l'esistenza delle vittime.

Lo studio sul tema condotto da Armando Ago rappresenta un pregevole e completo contributo alla conoscenza della tematica sotto i molteplici aspetti che la caratterizzano, risultando preziosa nell'ambito sia di una generale attività di sensibilizzazione e d'informazione, che di formazione non solo degli operatori, necessarie per costruire quel bagaglio di conoscenze sullo stalking utili a progettare e implementare efficaci strategie, soprattutto di prevenzione, di un fenomeno certamente allarmante, di cui sono vittime privilegiate le donne e che non risparmia il mondo giovanile.

Come riportato dall'Autore, nel triennio 2021-2023 la percentuale delle vittime di sesso femminile si è attestata al 75% circa, un dato drammatico ma certamente non nuovo, come acutamente sottolineato nello studio con un ventaglio di richiami anche di natura letteraria, spaziando dalla mitologia greca alla letteratura italiana e anglosassone del XIX secolo.

Nel contempo, il fenomeno investe anche l'età adolescenziale, fase oggi resa ancora più delicata per le fragilità conseguenti alla nota pandemia da Covid-19: nonostante lo stereotipo comune

secondo cui, in età evolutiva, bambini e adolescenti non siano in grado di tenere comportamenti molesti o addirittura persecutori, la realtà restituisce un quadro in cui ripetuti e gravi sono i casi di “stalking adolescenziale”.

In tale contesto, Armando Ago si preoccupa anzitutto di procedere a un’analisi criminologica dello stalking.

Attraverso il puntuale richiamo dei più qualificati studi sul tema, quali quelli del “gruppo di Melbourne” o redatti con il contributo del National Center for the Analysis of Violent Crime dell’F.B.I., l’Autore procede a un’esposizione organica dei profili psicopatologici degli stalker e dei comportamenti stalkerizzanti, che sempre più sovente si avvalgono del cyberspazio e che di fatto – sottolinea Armando Ago – trovano un limite alla loro conaturata multiformità unicamente nella fantasia del reo.

Con la sensibilità che gli è propria, l’Autore si sofferma quindi sulle vittime e sui tormenti da queste patiti, spesso drammaticamente sintetizzati nello sguardo di una donna: colpisce come quest’ultime si ritengano, sovente, causa delle molestie, attribuendo a loro atteggiamenti o comportamenti la circostanza che ha scatenato la reazione dello stalker, tanto da risultare restie a far emergere le violenze subite.

Forte degli studi giuridici e dell’esperienza professionale maturata nei più qualificati Reparti dell’Arma dei Carabinieri, Armando Ago prosegue l’esposizione descrivendo, in una retrospettiva storico-giuridica, il quinquennale iter parlamentare conclusosi nel 2009 con l’introduzione nel Codice Penale della fattispecie di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., analisi condotta richiamando anche gli sforzi compiuti nel tempo dalla Magistratura chiamata a giudicare condotte persecutorie attraverso fattispecie di reato non in grado di assicurare adeguata tutela alla vittima: del resto, ancora nel 2008 il nostro Paese, a differenza di altri anglosassoni, non era dotato di una disciplina finalizzata al contrasto di un fenomeno così grave da indurre poi il legislatore a qualificare lo

stato affittivo patito dalla vittima degli atti persecutori attraverso termini, quali “paura” e “ansia”, per certi versi più significativi di quelli di “intimidazione” e “assoggettamento” utilizzati nel tipizzare uno dei mali assoluti del nostro tempo, qual è l’associazionismo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p.

Affrontata con rigore scientifico è, poi, la trattazione degli elementi costitutivi e dei profili di procedibilità del delitto di cui all’art. 612 bis c.p., che l’Autore espone anche tenendo conto dei dibattiti dottrinali e della giurisprudenza di settore. Particolarmente puntuale è il richiamo di Armando Ago a quelle pronunce che, delineando i concetti di stato d’ansia e di paura, nonché di costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, esprimono quel turbamento emotivo così profondamente patito dalle vittime da giustificare l’adozione – attraverso la previsione di diversi corpi normativi – di un ampio ventaglio di strumenti di tutela, quali l’ammonimento del questore, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la sorveglianza speciale di p.s. con relativa misura ablativa dei beni riconducibili all’indiziato del delitto di “atti persecutori”, il “Codice Rosso” e l’Ordine di protezione europeo.

E tuttavia il legislatore è andato oltre, prevedendo a favore delle vittime di atti stalkerizzanti anche misure di “sostegno sociale e psicologico”, quali l’assistenza attraverso i centri antiviolenza, di cui le vittime devono essere informate dagli operatori di polizia che ricevono la notizia di reato: ed è proprio dai dati forniti da tali strutture che trova conferma la drammaticità del fenomeno, considerato che nel 2022 ai 385 centri italiani sono pervenute oltre 105 mila richieste di aiuto e più di 26.000 sono state le donne che hanno affrontato il percorso di uscita dalla violenza.

Dunque, come sottolineato dall’Autore, una strategia integrata incentrata, sul solco tracciato dalla Convenzione di Istanbul del 2011, sulla prevenzione e la protezione delle vittime, nonché sulla punizione e il recupero degli offender, strategia supportata da ul-

teriori strumenti di natura operativa a disposizione delle forze di polizia che Armando Ago espone dettagliatamente.

L'opera dell'amico fraterno Armando Ago merita ogni attenzione, anche e soprattutto tra chi ritiene di essere estraneo a una problematica non di rado accompagnata da gravissimi fatti di sangue.

La lettura dà, infatti, una certezza: lo stalking si può sconfiggere, ma occorre un'azione corale e il contributo anche di chi ritiene di non ricoprire, in questa drammatica partita, alcun ruolo. Ognuno di noi invece può fornire un apporto significativo alla realizzazione di quella "rete" sociale necessaria perché la vittima non si isoli ma, al contrario, tragga forza e sostegno dalla vicinanza degli altri: ma occorre una consapevolezza del fenomeno quanto più capillare possibile, alla cui realizzazione lo studio di Armando Ago rappresenta di certo un prezioso contributo.

Vincenzo Letizia

Tenente Colonnello dei Carabinieri
Capo Sezione D.I.A. di Messina

1. DALLO STALKING NELLA MITOLOGIA AI NOSTRI GIORNI

1.1. LO STALKING DALLA MITOLOGIA A OGGI

La parola stalking deriva dal verbo inglese “to stalk”, usato nel gergo venatorio, che significa “fare la posta”, “inseguire furtivamente”, “braccare” la preda.

Nel linguaggio comune questo termine viene utilizzato per descrivere un fenomeno che si estrinseca attraverso reiterati comportamenti molesti, intrusivi nella vita privata della vittima alla ricerca di un contatto personale indesiderato, finanche sino alla sua eliminazione.

In molte mitologie del mondo, in quella greca e romana ma anche scandinava e indiana, persino in quella azteca¹ e giapponese², si possono rintracciare diversi racconti che mostrano comportamenti ossessivi, persecuzioni e corteggiamenti insistenti che potrebbero essere ricompresi nel concetto di stalking.

Zeus è probabilmente il primo stalker del quale si ha notizia.

Non a caso proprio questo nome è stato attribuito al protocollo diretto a favorire l’adesione degli ammoniti a percorsi trattamenti, analizzato nel sesto capitolo.

Il padre degli dei ellenici appare assolutamente disinteressato rispetto al consenso o meno della prescelta da sottomettere alle sue passioni. Non è da meno il suo equivalente romano.

¹ Nei “Codici Aztechi” si narra che Tezcatlipoca, il dio del destino, si innamorò di Xochiquetzal, la dea della bellezza, la rapì e la costrinse a vivere con lui.

² Nel “Kojiki”, il testo più antico della mitologia giapponese, risalente al 712 d.C., Susanoo, il dio del mare, perseguita sua sorella Amaterasu, la dea del sole. Le distrugge i campi e la spaventa, costringendola a nascondersi in una caverna.

Giove è protagonista di numerose storie in cui assume comportamenti ossessivi, manipolativi e coercitivi verso le donne che desidera. Io, Callisto, Europa, Leda e Danae sono solo alcune delle sue vittime. Figure femminili sedotte, ingannate, rapite o trasformate in animali pur di ottenere ciò che vuole senza curarsi delle conseguenze.

Apollo, figlio di Giove, insegue Dafne in un corteggiamento ossessivo, senza accettare il suo rifiuto, insistendo nel suo desiderio e non rispettando la volontà della ninfa.

Altri episodi analoghi sono stati narrati da diversi autori classici, più di tutti Ovidio nelle “Metamorfosi”.

Anche nella mitologia scandinava non mancano personaggi e storie inquadabili come stalking.

Odino, il padre degli dei, desiderava impossessarsi dell'idromele della poesia, la leggendaria bevanda che conferisce ispirazione poetica e saggezza, custodito da Gunnlod, una gigantessa. Odino si travestì e sedusse Gunnlod, rimanendo con lei per tre notti solo per ottenere l'idromele.

Questo comportamento manipolativo può essere interpretato come una forma di persecuzione e inganno per uno scopo personale.

Brahmā, il dio creatore dell'universo secondo la mitologia indù, si innamora della dea Sarasvatī e la insegue ovunque senza che lei riesca a sfuggirgli.

Nella storia, il “ratto delle sabine”, uno dei più noti episodi afferenti alle origini di Roma³, può essere considerato un episodio di stalking poiché affonda le sue motivazioni, neanche troppo recondite, nell'idea strumentale che la società patriarcale e guerriera, come quella romana, aveva delle donne, ritenute necessarie per la procreazione ma anche utili per stabilire alleanze e vincoli con i popoli confinanti.

³ Ne parlano gli storici antichi Tito Livio, Plutarco e Dionigi di Alicarnasso.

Nella “*Historia Romana*” lo storico Cassio Dione descrive il rapporto tra Commodo e Marcia evidenziando dinamiche che oggi potrebbero essere associate allo stalking.

L'imperatore, che governò tra il 180 e il 192 d.C., era ossessionato dalla donna e, per ragioni non del tutto chiare, aveva deciso di farla uccidere. La storia però ebbe un opposto epilogo: Marcia scoprì il complotto e partecipò alla cospirazione che portò alla morte di Commodo.

All'incirca un millennio dopo, a cavallo tra il XII e il XIII secolo, una morbosa ossessione e un'esagerata possessività si possono ravvisare nel re d'Inghilterra Giovanni Senza Terra, nei confronti Isabella d'Angouleme. Giovanni rapì la giovane, ancora adolescente, e la sposò.

Alla seconda metà del XVI secolo è riconducibile la figura, che oscilla tra storia e leggenda, di Erzsébet Báthory, comunemente nota come la “contessa sanguinaria”.

Secondo le testimonianze processuali, avrebbe sviluppato una fissazione per le giovani donne, in particolare per la loro bellezza e giovinezza, esercitando su di loro un controllo assoluto attraverso il rapimento, la prigionia e la coercizione. Le vittime, spesso di estrazione contadina, sarebbero state attratte nel suo castello con false promesse di impiego o istruzione per poi essere segregate e sottoposte a presunti maltrattamenti e torture, fino alla morte. Le accuse a suo carico sono state contestate da diversi storici.

Se però fossero fondate il suo caso rappresenterebbe una delle prime manifestazioni documentate di stalking seriale e predatorio nella storia.

In letteratura, il personaggio shakespeariano Otello, protagonista dell'omonima opera, pervaso da forti sentimenti di gelosia e ossessività, addirittura arriva a uccidere Desdemona, donna che amava profondamente.

Anche ne *I promessi sposi* Don Rodrigo incarna la figura dello stalker: ricorre all'uso delle minacce e della violenza, facen-

do rapire Lucia, pur di impossessarsi dell'oggetto dei suoi desideri.

Sempre nel XIX secolo di molestie assillanti se ne parla anche nella letteratura anglosassone. Ne sono esempi i romanzi di Charles Dickens⁴ oppure quello di Louise Mary Alcott, *Un lungo fatale inseguimento d'amore*. Sono storie di spasimanti che perseguitano l'agognata amante o di mariti rabbiosi e vendicativi nei confronti delle mogli⁵.

In epoca più recente, negli anni '80, il fenomeno si è posto all'attenzione, anche dell'opinione pubblica, a seguito di episodi di aggressione psicologica e fisica verificatisi negli U.S.A. che hanno avuto come vittime personaggi dello spettacolo e della politica.

Il compositore e cantante dei Beatles, John Lennon, venne ucciso a New York l'8 dicembre 1980 da Mark David Chapman, un uomo con gravi disturbi psichici convinto in maniera ossessiva che Lennon non fosse veramente sé stesso. Chapman sparò cinque colpi di pistola contro il cantante, quattro dei quali lo colpirono, uno in modo fatale.

Poco più di tre mesi dopo, un altro attentato sconvolse l'opinione pubblica: il 30 marzo 1981, a Washington, il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan fu gravemente ferito da uno dei sette colpi di arma da fuoco sparati da John Hinckley. Quest'ultimo, un molestatore dell'attrice Jodie Foster, voleva attirare la sua attenzione attraverso questo gesto estremo.

Un filo oscuro lega le vicende delle attrici Theresa Saldana e Rebecca Schaeffer.

⁴ Il tema è stato sviluppato da D. BLAKE STUART nella tesi "*Stalking Dickens: Predatory Disturbances in the Novels of Charles Dickens*" presso l'Università del North Texas nell'agosto 2020, in <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1707270>.

⁵ P. DE PASQUALI, R. PATERNITI, *Stalking*, Lecce, Pensa Multimedia, edizione digitale, 2014.

La prima fu perseguitata da Arthur Richard Jackson, un ammiratore scozzese che sviluppò un'ossessione per lei dopo averla vista nel film "Un tranquillo weekend di paura". Jackson si recò dalla Scozia alla California e assunse un investigatore privato per scoprire l'indirizzo della Saldana.

Il 15 marzo 1982, si appostò davanti alla sua abitazione a West Hollywood e la ferì gravemente con un coltello da caccia, perforandole un polmone.

Rebecca Schaeffer, invece, fu uccisa a Los Angeles il 18 luglio 1989 da Robert John Bardo, un fan ossessionato che la perseguitava da anni. L'intento omicida maturò nel 1989 per gelosia, dopo aver visto l'attrice nel film *Scene di lotta di classe a Beverly Hills*. Venuto a conoscenza del metodo usato da Arthur Richard Jackson per ottenere l'indirizzo della Saldana, Bardo fece lo stesso, rivolgendosi a un'agenzia investigativa. Si presentò due volte alla porta dell'attrice: la seconda volta le sparò a bruciapelo, uccidendola con un colpo di pistola al torace.

1.2. IL RICONOSCIMENTO CRIMINOLOGICO E GIURIDICO

La rappresentazione mitologica e i riferimenti storici e letterali dimostrano come lo stalking sia un fenomeno che si ritrova con insospettabile frequenza nelle società di ogni epoca e cultura.

Tuttavia, è solo a seguito dei tragici fatti verificatisi negli U.S.A. ai danni dei celebri personaggi sopra ricordati che in diversi Paesi si è provato ad adeguare il sistema penale con interventi normativi in grado di contrastare quanto più efficacemente il fenomeno in parola e in ambito scientifico si sono susseguiti con intensità e costanza studi e ricerche per definirlo e comprenderlo.

Così, nel 1990 è stata promulgata dallo Stato della California la prima legge anti-stalking e nel 1994 il Violent Crime Control and Law Enforcement Act (noto anche come Crime Bill) riconosce co-

me reato federale le condotte persecutorie poste in essere dagli ex o attuali coniugi o partner.

Dua anni dopo con l'Interstate Stalking Act il reato di stalking viene esteso anche in assenza di un'attuale o pregressa relazione sentimentale o di convivenza.

Nel 1995, in ambito psichiatrico, ne è stata formulata la prima definizione. L'australiano J. Reid Meloy nei suoi studi ha descritto lo stalking come: «un comportamento ostinato e reiterato di persecuzione e molestie nei confronti di un'altra persona»⁶.

In Italia, nel 2001 Gian Maria Galeazzi e Paolo Curci hanno formulato il concetto di «sindrome del molestatore assillante», definendolo come un insieme di «comportamenti ripetuti e intrusivi di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima, che risulta infastidita e/o allarmata da tali attenzioni e comportamenti»⁷, mentre nel 2009 è stato introdotto nel codice penale il reato di «atti persecutori»⁸.

Questo libro, partendo proprio da questi due capisaldi, si propone di esaminare dapprima gli elementi costitutivi dello stalking sotto il profilo criminologico e di analizzare successivamente la fattispecie che ne ha sancito la punibilità nel nostro Paese.

L'esame degli elementi costitutivi richiama i consolidati orientamenti della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e

⁶ A. GIOVANNONI, *Stalking: nosografia, psicopatologia e psicoterapia del comportamento molesto – un caso clinico*, in <https://www.nuovarassegnastudipsichiatrici.it/volume-21/stalking-nosografia-psicopatologia-psicoterapia-comportamento-molesto-un-caso-clinico>.

⁷ G.M. GALEAZZI, P. CURCI, *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, in <https://old.jpsychopathol.it./article/sindrome-del-molestatore-assillante-stalking-una-rassegna>.

⁸ L'art. 7 del Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni nella Legge 23 aprile 2009 n. 38, ha introdotto la fattispecie degli «atti persecutori», inserendo nel codice penale l'articolo 612 bis.

cita le ultime sentenze degli stessi giudici di legittimità, pubblicate prima che questo libro andasse ai tipi.

In particolare, il testo è stato orientato muovendosi lungo la rotta tracciata dall'osservazione dei casi che sono inquadrabili nella violenza di genere – intesa come «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne»⁹ – che ne sono già parte integrante o possono costituirne un campanello d'allarme.

1.3. TIPOLOGIE DI STALKING

Sia la formulazione della “sindrome del molestatore assillante”, nota anche come “sindrome delle molestie assillanti”, che la norma incriminatrice degli “atti persecutori” non richiedono o pongono quali condizioni specifiche tipologie di rapporti sussistenti tra lo stalker e la vittima, ben potendosi configurare in diversificati e svariati contesti relazionali.

Si pensi, per esempio, proprio agli episodi sopra accennati che hanno coinvolto i personaggi famosi statunitensi negli anni '80 che rientrano nel cosiddetto “star stalking”, ovvero nello stalking ai danni delle celebrità.

Trattasi di atti persecutori posti in essere nei confronti di personaggi di pubblico rilievo a opera di propri fans. Lo stalker in que-

⁹ La definizione completa di riferimento è quella riportata nella “Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne” delle Nazioni Unite del 1993, richiamata nel quinto capitolo: « “Violenza contro le donne” significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata».

sto caso può essere mosso da un interesse positivo che però può sfociare in eccessi di sentimenti di ammirazione ossessiva o di vera e propria idolatria. Oppure può essere spinto da interessi negativi: invidia, gelosia o desiderio di rovinare il suo successo sino all'eliminazione fisica.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, inoltre, ha consentito la configurazione del cosiddetto "stalking condominiale" in cui il soggetto agente adotta comportamenti esasperanti, molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa¹⁰.

Parimenti, per il Supremo Collegio la condotta persecutoria del datore di lavoro che compie dolosamente atti di minaccia o molestia nei confronti del dipendente, volti a mortificarlo e isolarlo, configura il cosiddetto "stalking occupazionale".

Secondo gli Ermellini il delitto di stalking può essere integrato anche dalla «condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso il dipendente e preordinati alla sua mortificazione e isolamento nell'ambiente di lavoro – che ben possono essere rappresentati dall'abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima, così realizzando uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612 bis c.p.». ¹¹.

Questo orientamento è stato confermato più recentemente dalla sentenza n. 32770 del 21 agosto 2024 della Terza Sezione Penale della Cassazione. La Corte ha, infatti, affermato che «il mobbing, quando esercitato con modalità vessatorie reiterate e idonee a determinare un perdurante stato di ansia o di timore nella vittima, può essere ricondotto alla fattispecie dello stalking».

¹⁰ Cass., V Sez. Pen., 25 maggio 2011, n. 20895. Trattasi della pronuncia che per la prima volta delinea la figura giurisprudenziale in parola, 61

¹¹ Cass., V Sez. Pen., 5 aprile 2022, n. 12827.

Il caso specifico¹², che ha determinato questa conclusione, ha riguardato un docente universitario accusato di una serie di reati, tra cui molestie sessuali nei confronti di studentesse e abuso di autorità. Le azioni del docente, essendo state condotte in modo sistematico e prolungato, hanno configurato non solo una situazione di mobbing ma sono state considerate a tutti gli effetti come stalking in ambito lavorativo.

La Cassazione ha evidenziato come tali comportamenti abbiano «superato il livello di ordinaria conflittualità presente in un ambiente di lavoro» e si siano concretizzate in un «accanimento psicologico» ai danni delle vittime tale da configurare, per l'appunto, gli estremi dello stalking occupazionale.

In questo contesto possono essere citati anche i casi di persecuzioni subite da coloro che svolgono le cosiddette “professioni d'aiuto”, nell'ambito delle quali si instaura una relazione in qualche modo intima e confidenziale, ma pur sempre non paritaria, tra il prestatore d'opera e il cliente.

Anche il bullismo, pur con le peculiarità che lo contraddistinguono – in considerazione che si estrinseca attraverso una relazione che coinvolge tre categorie di soggetti (il bullo o più di uno, la vittima e gli spettatori) e che nei bulli, ancora adolescenti, si scorge una fragilità delle caratteristiche della personalità – integra forme persecutorie, tanto da essere definito come lo “stalking adolescenziale”¹³.

Come sopra accennato è però nell'ambito della violenza di genere che si manifesta la maggior parte degli episodi di persecuzione.

Al proposito, i dati statistici più aggiornati sono riportati nello studio, datato luglio 2024, a cura del Servizio Analisi Criminali

¹² L. LAPERTA, *Arriva lo stalking sul posto di lavoro, se il datore ti mette ansia o paura può essere condannato: ecco la Cassazione*, in <https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/arriva-stalking-posto-lavoro-datore-mette-ansia-paura-essere/4410.html>.

¹³ R. ARMINIO, *Stalking. “Se questo (non) è amore...”*, Roma, Hdemos, 2019 p. 32.

della Direzione Centrale della Polizia Criminale, intitolato “Analisi criminologica della violenza di genere”¹⁴.

Dal report emerge che in Italia nel 2023 i delitti di “atti persecutori” sono stati 19.538¹⁵. Il fenomeno non solo ha registrato un incremento del 4,3% e del 4,6% rispetto ai due anni precedenti ma l’incidenza di vittime di genere femminile nel triennio 2021-2023 risulta pressoché costante, attestandosi tra il 74 e il 75%¹⁶. Nel primo semestre del 2024 gli “atti persecutori” sono stati 8.592, l’8% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, come precisato dallo stesso Servizio Analisi Criminali, il trend è da verificare nel prosieguo «in quanto si tratta di dati non consolidati e suscettibili di variazione in incremento, tenuto conto anche del ridotto tempo intercorso dalla conclusione del semestre».

In ogni caso, conti alla mano, da gennaio a giugno 2024 sono stati accertati circa 53 casi di stalking ogni giorno. Ulteriori informazioni utili a delineare il fenomeno in argomento, sebbene aggiornati al 2022, sono contenute nel “34° Rapporto Italia” dell’Eurispes¹⁷.

L’indagine evidenzia che la categoria dominante degli stalker è quella degli ex partner, seguita dai partner, amici e parenti ai quali si aggiungono anche i colleghi di lavoro.

Soprattutto, il report segnala la preoccupante resistenza delle vittime a sporgere formale denuncia alle autorità: solo due casi su dieci¹⁸.

¹⁴ Servizio di Analisi Criminale (a cura di), *Analisi criminologica della violenza di genere*, in <https://www.interno.gov.it>.

¹⁵ Di cui il 75% nei confronti di vittime donne.

¹⁶ Gli “atti persecutori” nel 2021 sono stati 18.724, di cui il 74% nei confronti di vittime donne, mentre nel 2022 sono stati 18.671, di cui il 74% nei confronti di vittime donne.

¹⁷ Eurispes (a cura di), *34° Rapporto Italia*, in <https://eurispes.eu/ricerca-rapporto/rapporto-italia-2022>.

¹⁸ Idem.